

COMUNICATO STAMPA

Bonus Imu a favore delle imprese del turismo In un provvedimento le istruzioni per accedere al nuovo credito di imposta

Pronte le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo, il credito d'imposta per l'Imu versata a titolo di seconda rata dell'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l'attività turistica.

Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione introdotta dal DL n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest'anno al 28 febbraio 2023. Con l'autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework".

Chi può fruire del bonus Imu – I destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. Per fruire del credito d'imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come fare per accedere all'agevolazione – Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell'Agenzia, un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework".

Le data da ricordare – L'autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi mediante i canali telematici dell'Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Entro 5 giorni dall'invio, l'Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall'invio, invece, l'Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento - o il mancato riconoscimento - del credito d'imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del DL n. 21/2022. Una volta ricevuto l'ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite modello F24.

In cosa consiste il nuovo bonus – Il credito di imposta è pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'Imu, dell'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l'attività turistico ricettiva. Nei casi di crediti d'imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell'autorizzazione all'utilizzo.

Roma, 16 settembre 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)